

20.07.2012



**CITTÀ DI SESTO CALENDE**  
(Provincia di Varese)  
**Settore Gestione del Territorio**  
**Servizio Urbanistica e Commercio**

**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE COMUNALE DI  
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO  
SPETTACOLO**

Approvazione: Delibera della Giunta Comunale n.  
127 del 24.07.2012

Pubblicazione: dal 01.08.2012 al 16.08.2012

- ART. 1 - COMPITI
- ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
- ART. 3 - NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE
- ART. 4 - CONVOCAZIONE - LUOGO DI RIUNIONE
- ART. 5 - TECNICI ESTERNI. NOMINA
- ART. 6 - FORMULAZIONE DEL PARERE
- ART. 7 - VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI
- ART. 8 - RICHIESTE DI INTERVENTO – DOMANDA: MODALITÀ E CONTENUTO
- ART. 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO
- ART. 10 - DIRITTI DI: ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E VERIFICHE
- ART. 11 - NORMA FINALE

## ART. 1 - COMPITI

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi, Commissione), di cui all'art. 141/bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (RD 06.05.1940 n. 635) come modificato dal D.P.R. 28.05.2001, n. 311, art. 4), ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del citato T.U.L.P.S. (RD 18.06.1931 n. 773), al fine del rilascio delle licenze di polizia amministrativa (artt. 68 e 69) attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977.
2. In particolare la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del citato Regolamento del T.U.L.P.S., provvede a:
  - a. esprimere pareri sui progetti di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo, impianti sportivi, ovvero nei casi di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
  - b. verificare le condizioni di stabilità, sicurezza ed igiene dei locali realizzati o ristrutturati e degli impianti, indicando gli opportuni interventi ritenuti necessari nell'interesse dell'igiene e della prevenzione infortuni;
  - c. accertare la conformità alle vigenti disposizioni e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d. accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 08.01.1998 n. 3, avvalendosi anche di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco delle attrazioni e spettacoli viaggianti di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337;
  - e. controllare – secondo un programma redatto dalla stessa Commissione - che siano rispettate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti da assumere;

## ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale è composta:
  - 1.1 Dai seguenti membri ordinari:
    - a. dal Sindaco o suo delegato, che la presiede
    - b. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato
    - c. dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico suo delegato
    - d. dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente o suo delegato o sostituto nell'ambito degli altri servizi del settore tecnico (Urbanistica e Commercio o Edilizia Privata e Paesaggio)
    - e. dal Comandante Provinciale Vigili del fuoco o suo delegato
    - f. da un esperto in elettrotecnica.
  - 1.2 Dai seguenti membri aggiuntivi quali aggregati a titolo consultivo:
    - g. un esperto in acustica per locali od impianti che comportano un particolare impatto acustico
    - h. un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, per gli impianti sportivi
    - i. altre figure specialistiche eventualmente necessarie in considerazione del riscontro di particolari situazioni
2. La Commissione può essere integrata, su richiesta, da un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati

dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.

4. Il presidente, sentita la commissione, individua i componenti designati ad effettuare i controlli di cui alla lettera e) del precedente art. 1.2 , ai sensi dell'art. 141 bis, comma 9, del Regolamento del T.U.L.P.S.

#### ART. 3 - NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

1. Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati.
2. Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisca nei casi di assenza od impedimento.
3. La Commissione dura in carica tre anni come previsto dal comma 2 dell'art. 141bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.
4. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina. Il Sindaco, in qualità di Presidente, provvede alla attestazione delle assenze e conseguentemente a disporre la decadenza a la surroga con nuova nomina.
5. Non vi sono limiti di rinnovo della designazione per i componenti.

#### ART. 4 - NOMINA TECNICI ESTERNI.

1. Gli eventuali esperti aggiuntivi esterni al Comune possono essere nominati dal Sindaco in considerazione della loro specializzazione e in occasione del presentarsi dei casi specifici che ne richiedano la relativa professionalità e saranno convocati quando necessario.
2. L'incarico decade automaticamente alla scadenza dello specifico incarico o del mandato della Commissione.
3. Il compenso previsto per tali commissari, ove dovuto, sarà erogato nella misura prevista dalla vigente normativa ovvero secondo quanto stabilito da convenzioni all'uopo stipulate, o secondo quanto definito al successivo art. 9.

#### ART. 5 - CONVOCAZIONE - LUOGO DI RIUNIONE

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale ovvero nei luoghi – di volta in volta – indicati dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, titolari e supplenti anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma..
3. Gli avvisi contengono il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione, relativo alla fase istruttoria, è inviato anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare alla riunione, assistito da personale di sua fiducia.
5. Il Presidente, qualora necessario, può convocare la Commissione in fase di pre-istruttoria.

6. L'avviso di convocazione è inviato, fatte salve situazioni di motivata urgenza, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno da trasmettere di norma in formato digitale e, solo su richiesta o per particolari interventi, anche in formato cartaceo.
7. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 6 può essere ridotto fino a tre giorni; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
8. Allo scopo di garantire sempre la regolare costituzione dell'organo, è sempre ammesso, per ciascuna Amministrazione od organizzazione interessata, il potere di delegare un soggetto determinato in caso di accertata assenza o impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente.
9. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.
10. Nel caso in cui siano necessari chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente o il progettista.
11. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti tutti i membri ordinari di cui al precedente art. 2, comma 1.1 ai sensi dell'art. 141bis, comma 2 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

#### ART. 6 - FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto sotto forma di verbale motivato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, espresso con l'intervento di tutti i componenti, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 7 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed è sottoscritto dai componenti e dal segretario.
2. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri ordinari di cui al precedente art. 2, comma 1.1.
3. Tutti i partecipanti hanno diritto di intervento, che sarà verbalizzato.
4. Il parere può essere espresso anche con eventuali prescrizioni.
5. Il parere espresso dalla Commissione per una istanza è dato per scritto ed è partecipato immediatamente al richiedente, qualora prenda parte ai lavori della Commissione, ovvero trasmesso allo stesso nelle forme di legge.
6. La Commissione si riserva, comunque, di disporre eventuali sopralluoghi al fine di effettuare opportune verifiche di situazioni attuali e/o pregresse, dandone opportuna informazione agli interessati al procedimento.

#### ART. 7 – SOPRALLUOGHI E VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

1. Ai fini della verifica di cui all'art. 141, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (*condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicazione delle misure e cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni*), gli interessati devono comunicare alla Amministrazione comunale l'avvenuto approntamento del locale e degli impianti con richiesta di sopralluogo che sarà programmato non oltre il quindicesimo giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.
2. In caso di manifestazione temporanea, nella richiesta di sopralluogo deve essere indicata la data di approntamento dei luoghi o locali e degli impianti e in tal caso il sopralluogo di verifica di

cui al comma 1 sarà effettuato in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione ed in ogni caso non oltre il giorno precedente la data prevista per la manifestazione stessa.

3. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni è fatto obbligo di verificare il rispetto degli adempimenti imposti al richiedente prima dell'inizio dell'allestimento o dell'inizio dell'attività.

#### ART. 8 - RICHIESTE DI INTERVENTO – DOMANDA: MODALITÀ E CONTENUTO

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione – al fine di poterne predisporre la convocazione e il sopralluogo nei termini di cui ai precedenti art. 5 e 7 - è indirizzata al Comune di Sesto Calende entro i seguenti termini:
  - a. almeno 60 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, nel caso si tratti di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto ovvero parere preventivo di fattibilità per progetti di nuova realizzazione o di sostanziale modificazione;
  - b. almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, salvo motivi di comprovata urgenza.
2. Tutti i documenti allegati, in regola con la legge sul bollo, saranno esibiti in originale ovvero in copia conforme, redatti da tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale.
3. La Commissione si riserva la richiesta di ulteriore documentazione integrativa in relazione alla particolarità dei luoghi, locali o impianti, assegnando un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento la domanda viene archiviata a cura del responsabile del procedimento che ne dà comunicazione all'interessato e alla commissione nelle forme di legge.
4. La richiesta di integrazione interrompe i termini del controllo e gli stessi riprenderanno dal momento della formale presentazione. Nel caso la pratica non venisse integrata si provvederà all'archiviazione della stessa.

#### ART 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Le spese di funzionamento e di sopralluogo sono a totale carico del richiedente l'intervento e/o interessato alla verifica.
2. La Giunta Comunale provvede a deliberare gli importi di istruttoria, di sopralluogo, di verifica con le modalità di cui al successivo art. 10, nonché la corresponsione di gettoni di presenza per i membri esterni della commissione e/o di compenso tecnico per i tecnici esterni di cui all'art. 4.
3. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuare a favore della Tesoreria Comunale del Comune di Sesto Calende; la ricevuta di versamento deve essere allegata alle relative fasi dell'istanza presentata al Comune.
4. Eventuali altre spese per sopralluoghi e/o altre valutazioni, ovvero per l'archiviazione della pratica saranno comunicate al richiedente.
5. Il mancato versamento degli importi indicati ai commi 2 e 4 comporta il non esame della pratica e la conseguente archiviazione della richiesta.
6. Per eventuali pendenze sarà emesso un apposito ruolo coattivo o altra forma di riscossione secondo le disposizioni di legge.
7. Le indennità relative al compenso tecnico saranno liquidate ogni sei mesi.
8. Nessun compenso è riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenute.

## ART. 10 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E VERIFICHE

1. Con provvedimento della Giunta comunale verranno determinati gli importi relativi ai diritti di istruttoria, sopralluoghi e verifiche, articolati secondo le seguenti tipologie di intervento di cui all'art. 141, comma 1 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S e riportati nel precedente art. 1, comma 2:
  - a) esame dei progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e di sostanziali modifiche degli esistenti;
  - b) ispezioni e sopralluoghi di verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali e degli impianti ai fini del collaudo per rilascio agibilità;
  - c) accertamento della conformità e visibilità delle scritte e degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza
  - d) accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per l'iscrizione delle attrazioni negli elenchi ministeriali;
  - e) verifiche periodiche di controllo dell'osservanza delle norme e cautele imposte e del funzionamento dei meccanismi di sicurezza;

ed inoltre per:

- f) manifestazione occasionale in locale non destinato a pubblico spettacolo;
  - g) manifestazione occasionale in locale già destinato a pubblico spettacolo;
  - h) manifestazione occasionale all'aperto.
2. Con lo stesso provvedimento, dovranno essere previsti anche i diritti di urgenza.
    - Il pagamento dell'importo dovuto è condizione preliminare e vincolante per l'esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate.
    - Il pagamento è dovuto anche in caso di esito negativo, ovvero qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc.)
    - Il pagamento è dovuto per ogni singola ispezione effettuata in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.
    - Qualora, a seguito di inadempienze del richiedente, si renda necessaria una nuova convocazione della Commissione, è dovuto un ulteriore pagamento della tariffa individuata per la tipologia di intervento.
  3. Gli importi sono ridotti al 50% per le manifestazioni patrocinate dal Comune.
  4. Nessun compenso, né per diritti, né per spese di funzionamento della commissione è dovuto per:
    - i controlli periodici – secondo il programma redatto dalla Commissione - che siano rispettate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e riportati all'art. 2, comma 1, lettera e) delle presenti Norme (ai sensi dell'art. 144 del citato Regolamento);
    - le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune;
    - le manifestazioni organizzate o promosse dal Comune;
    - le manifestazioni organizzate da: Associazioni di VOLONTARIATO, Organizzazioni ONLUS e NO-PROFIT, PARTITI O MOVIMENTI POLITICI.

## ART. 11- NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.